

FOCUS  
ON

# IL TRATTAMENTO DEI DATI GIUDIZIARI IN AMBITO ASSICURATIVO

Cosa cambia con il Regolamento (UE) 2016/679

**LE NUOVE  
FRONTIERE  
DELLA  
LEGGE**

[www.lexant.it](http://www.lexant.it)

## IL TRATTAMENTO DEI DATI GIUDIZIARI IN AMBITO ASSICURATIVO: COSA CAMBIA CON IL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Il diritto alla protezione dei dati personali assume una duplice valenza, a seconda della prospettiva da cui lo si osserva. Dal punto di vista del soggetto proprietario – interessato o titolare che sia – il tema si concreta nel rispetto della sfera privata dell'individuo, intaccata dalla messe di informazioni riservate che i terzi posseggono e di cui fanno commercio. Dal punto di vista degli altri soggetti terzi che vengono in possesso dei dati personali – principalmente aziende di ogni tipo con cui abbiamo contatti commerciali – la *privacy* rappresenta un tema di *compliance*, rappresentato da un insieme di regole che le imprese devono darsi sottoforma di modelli, protocolli, procedure per trattare in modo adeguato e legittimo i dati personali di clienti/utenti posseduti dalle imprese.

In questo senso, le imprese di assicurazione sono direttamente e profondamente coinvolte da questa forma di *compliance*, come da altre quali la prevenzione dei reati ex D.Lgs. n. 231/2001, le norme antiriciclaggio, le norme in materia di sicurezza del lavoro.

Il tema della presente riflessione è quello di indagare modalità e presupposti che legittimano il trattamento del dato giudiziario in alcuni comparti dell'impresa assicurativa; dati che – rientrando nel novero dei dati cd. particolari – sono sottoposti a vincoli maggiormente stringenti.

I «dati giudiziari» sono quei dati personali riguardanti condanne penali e reati ovvero connesse misure di sicurezza. Con l'introduzione del Regolamento (UE) 2016/679, è cambiato il paradigma di riferimento, sia per quanto riguarda l'ambito comunitario che per quanto riguarda l'ambito domestico, con il *Codice Privacy* (D.Lgs. n. 196/2003) che ha subito una profonda rivisitazione ad opera del D.Lgs. n. 101/2018, in funzione di coordinamento ed armonizzazione normativa.

Sino al maggio 2018 (data di entrata in vigore del *GDPR*), l'attività assicurativa – considerata la propria tipicità – aveva beneficiato di alcuni provvedimenti disposti dal Garante per la protezione dei dati personali (cd. *Garante Privacy*) con diretto riferimento al settore, tra cui la possibilità per le imprese di provvedere direttamente ad assolvere l'obbligo di consegna dell'informativa sul trattamento dei dati anche per conto

di tutti i soggetti rientranti nella cd. catena assicurativa. A seguito della piena applicazione del Regolamento comunitario, le disposizioni autorizzative sono state parzialmente rivisitate. Le imprese del settore sono state, dunque, chiamate ad attuare l'aggiornamento di documenti, processi e procedure necessarie a dimostrare la conformità alle disposizioni del *GDPR*, del Codice *Privacy* (come novellato nel 2018) e dei provvedimenti del Garante *Privacy*, in ottica di *accountability*.

Ad oggi, le norme di riferimento che ineriscono al trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati ovvero a connesse misure di sicurezza sono rappresentate da:

- ♦ **art. 10 *GDPR***, che richiama *in toto* le condizioni di liceità dettate dall'art. 6 *GDPR* e richiede, inoltre, che il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali ed ai reati ovvero a connesse misure di sicurezza debba avvenire: (i) soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica oppure (ii) se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati;
- ♦ **art. 2-octies Codice *Privacy*** – in particolare il comma 3 – il quale dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, il trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati ovvero a connesse misure di sicurezza è consentito soltanto se autorizzato da una norma di legge oppure, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, rientrante in uno dei casi elencati dalla medesima norma.

Vediamo, nella pratica, alcuni ipotesi di trattamento:

#### A. **IL TRATTAMENTO DEI DATI GIUDIZIARI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI.**

Nel settore assicurativo, la normativa di riferimento è rappresentata dall'art. 76, comma 1 D.Lgs. 07.09.2005 n. 209 (cd. *Codice Assicurazioni Private*), come aggiornato dal D.Lgs. 14.07.2020 n. 84. Ivi si prevede che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e coloro i quali svolgono funzioni fondamentali presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico. Il riferimento principale è al **requisito di onorabilità** – citato al comma 1-ter del cennato articolo 76 – la cui verifica di sussistenza è demandata all'impresa che non solo deve verificarne il possesso, ma deve garantire l'articolazione all'interno delle politiche aziendali (art. 25 Regolamento IVASS n. 38/2018 sul governo societario delle imprese e dei gruppi assicurativi). Non solo.

La verifica della sussistenza del requisito deve essere comunicata all'IVASS al momento del conferimento dell'incarico e, successivamente, al verificarsi di eventi sopravvenuti che possano incidere sulla valutazione in merito all'idoneità della carica.

#### **B. IL TRATTAMENTO DEI DATI GIUDIZIARI NEI CONTRATTI DI ESTERNALIZZAZIONE.**

Il Regolamento IVASS n. 38/2018 disciplina il trattamento dei dati giudiziari anche nell'ambito delle attività di esternalizzazione di funzioni. Attraverso l'esternalizzazione, l'impresa di assicurazione può affidare - a parti terze - lo svolgimento di attività e funzioni, anche fondamentali.

Tuttavia, all'impresa, è richiesto di accertare/verificare il possesso dei **requisiti di onorabilità** della parte terza designata.

I dati giudiziari possono essere trattati sulla base delle seguenti disposizioni di legge: (i) art. 30-*septies* Codice Assicurazioni Private; ed (ii) artt. 60 e ss. Regolamento IVASS n. 38/2018, anche al fine di rafforzare i presidi di cui al Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001.

#### **C. IL TRATTAMENTO DEI DATI GIUDIZIARI DELLE RETI DISTRIBUTIVE.**

Il **requisito di onorabilità** viene verificato anche rispetto a distributori di prodotti assicurativi.

I dati giudiziari possono essere trattati in base agli artt. 10 e 46 del Regolamento IVASS n. 40/2018 (che disciplina l'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa) ed agli artt. 110, 111, 114-*bis*, 119 e 119-*bis* Codice Assicurazioni Private.

In particolare, alle imprese è richiesto di formalizzare politiche approvate dall'organo amministrativo, sulla base delle quali adottare procedure interne finalizzate a garantire il rispetto dei requisiti professionali ed organizzativi, inclusi quelli di onorabilità, previsti per l'esercizio dell'attività di distribuzione svolta direttamente e per il tramite di reti distributive.

#### **D. IL TRATTAMENTO DEI DATI GIUDIZIARI DEI DIPENDENTI.**

In tale ambito, le norme di riferimento sono rappresentate: (i) art. 10 *GDPR*; (ii) art. 2-*octies* Codice Privacy; (iii) art. 19 CCNL settore Assicurativo.

Come accennato poco sopra, la piena efficacia del Regolamento comunitario ha indotto il Garante *Privacy* a rivalutare l'oggetto dell'Autorizzazione Generale n. 7 del 2016 che - in precedenza - consentiva il trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, enti pubblici economici e soggetti pubblici.

Nello specifico, l'art. 10 *GDPR* prevede che il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e reati sia sottoposto ad una verifica rafforzata. È, infatti, stabilito che tale tipologia di trattamento sia lecito soltanto al ricorrere, congiuntamente, delle seguenti condizioni:

1. il sussistere di una delle basi giuridiche di cui all'art. 6 *GDPR*;
2. il controllo dell'autorità pubblica ovvero previa autorizzazione del diritto dell'Unione ovvero degli Stati membri, con la previsione di garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.

In ambito assicurativo, l'art. 76 Codice Assicurazioni Private permette già il trattamento di dati giudiziari, ad esempio, da parte dei soggetti che (a prescindere dal ruolo assunto quali dipendenti) svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, al fine di verificare la presenza del requisito di onorabilità. In aggiunta, per i dipendenti che direttamente svolgono attività di distribuzione, è prevista l'applicazione dell'art. 41, comma 6 Regolamento IVASS n. 41/2018 (in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi), come base del trattamento dei loro dati giudiziari.

Per i restanti dipendenti, viene in rilievo l'art. 88 *GDPR* ed il Considerando 151 *GDPR*, che consentono, agli Stati membri, la possibilità di prevedere, anche mediante contratti collettivi, norme più specifiche per assicurare la protezione dei diritti e delle libertà, con riguardo al trattamento dei dati personali dei dipendenti, nell'ambito dei rapporti di lavoro.

Per quanto attiene al settore assicurativo, viene in soccorso l'art. 119 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ai sensi del quale (punto 4) si prevede, espressamente ed in caso di assunzione, la produzione del certificato generale del Casellario Giudiziario, di data non anteriore a tre mesi.

Avv. Gerardo Giso